

PROTOCOLLO D'INTESA

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,

rappresentati dal Presidente della Conferenza dei Presidenti Enzo Ghigo,

I'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,

nella persona del Commissario Straordinario avv. prof. Vincenzo Mungari,

I'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro,

nella persona del Direttore dott. Antonio Moccaldi,

PREMESSO CHE

- Le vigenti leggi attribuiscono - in un quadro di evoluzione in senso federalista dell'assetto delle funzioni pubbliche - alle Regioni specifiche competenze in materia di sanità e di prevenzione, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo, e tenuto conto delle competenze affidate alla potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome dal novellato Titolo V della Costituzione in materia di tutela della salute e tutela della sicurezza sul lavoro;
- il Decreto legislativo n.229/99 individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale cui compete la tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadendo la titolarità delle Regioni per uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli Enti che hanno competenze, dirette o indirette, in tema di tutela della salute dei lavoratori;
- all'INAIL è affidata l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nell'ambito della quale l'Istituto persegue obiettivi di tutela integrale dei lavoratori e di sostegno alle imprese per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; inoltre l'art.95 della Finanziaria 2001, nel ribadire la tutela privilegiata per gli infortunati ed invalidi del lavoro, impegna le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una tempestiva e piena tutela di detti soggetti, confermando così la stretta interdipendenza delle funzioni delle due Istituzioni;
- all'ISPESL, quale organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, sono affidati compiti di ricerca, sperimentazione, elaborazione delle tecniche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la sicurezza sul lavoro, informazione, formazione e consulenza e di tale Istituto il Ministero della Salute, le Regioni e le AA.SS.LL. si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente;
- l'art 29 del Decreto legislativo n. 626/94 prevede che l'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici ed indicano una Conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D. Lgs 517/93 nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali;
- l'art 24, comma 1 del D.Lgs. 626/94 (così come modificato dal successivo D.Lgs. 242/96) prevede che le Regioni e altre istituzioni ed organismi, tra cui l'INAIL e l'ISPESL, svolgano attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- in particolare l'art. 7 Decreto legislativo 502/92 così come modificato dal richiamato decreto legislativo n. 299/99, nell'attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali compiti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, al comma 3, stabilisce che gli stessi, tramite la Regione, acquisiscono dall'ISPESL e dall'INAIL ogni informazione utile al fine della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli

ambienti di lavoro e che l'INAIL garantisce la trasmissione delle predette informazioni anche attraverso strumenti telematici;

- i flussi informativi per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al presente protocollo saranno coordinati con il flusso del N.S.I.S. (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) di cui all'accordo Governo-Regioni del 22 febbraio 2001;

CONSIDERATO

- che tra gli obiettivi di Carta 2000 vi è la realizzazione, anche attraverso una gestione integrata dei sistemi di registrazione dei rischi espositivi e delle patologie professionali, di sistemi di sorveglianza dei rischi e dei danni da lavoro;
- che l'accordo sottoscritto fra Governo, Regioni e Province Autonome (repertorio atti n. 1110 del 21.12.2000 della Conferenza Stato - Regioni) per la realizzazione del "piano straordinario della sicurezza sul lavoro", nel prevedere che siano i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ad esercitare il Coordinamento regionale delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza ed alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'emersione del lavoro irregolare, - seguita da una specifica Direttiva del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali finalizzata a dare indicazioni in ordine ai contenuti di specifici protocolli d'intesa - indica le linee di intervento per una più forte strategia di integrazione, cooperazione e coordinamento fra tutti gli enti della pubblica amministrazione e in particolare, per quanto previsto al punto 3), impegna il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e le Regioni a "stabilire le modalità attraverso le quali le strutture periferiche di enti centrali (direzioni regionali e provinciali del lavoro, INPS, INAIL, Guardia di Finanza e W.FF.) si integrano nella programmazione operativa" ed al punto 4) impegna gli stessi soggetti a "individuare i settori a rischio più rilevante al fine di programmare interventi integranti fra i vari enti che hanno competenza in materia, anche utilizzando gli archivi INPS ed INAIL";
- che l'INAIL e ISPESL hanno stipulato un Accordo per l'attuazione, attraverso lo strumento della Conferenza Permanente di servizio, delle finalità di cui all'art. 29 citato in premessa, nell'ambito del quale i due Istituti sono impegnati in linee di sviluppo e potenziamento del rapporto di scambio delle informazioni acquisite nell'attuazione dei rispettivi ruoli e compiti, e della collaborazione in termini di sinergie ed interazioni, sia in funzione di una maggiore caratura dei compiti di sostegno tecnico ascritti ai due Istituti nei confronti delle Regioni - oltre che delle Istituzioni Centrali - sia in funzione del miglioramento dei propri ruoli istituzionali, basati sul valore aggiunto dato dalla convergenza delle rispettive prospettive operative rivolte alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- nel condiviso convincimento a porre in essere un solido sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche sulla base dell'incremento dei rispettivi patrimoni conoscitivi attraverso l'impostazione sistematica di flussi informativi, di relazioni e di azioni sinergiche nell'ambito di un sistema informativo integrato per una efficace programmazione e pianificazione di azioni ed interventi definite con riferimento al quadro normativo complessivo in materia ed ai diversi livelli ed ambiti di ruoli e competenze,

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO IL PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE ARTICOLATO COME SEGUE:

Art. 1

Le Regioni, l'ISPESL e l'INAIL per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, si impegnano a definire e realizzare un programma di collaborazione finalizzato allo sviluppo di un sistema informativo integrato nazionale e con articolazioni in tutto il territorio nazionale, anche attraverso la declinazione di rapporti di

collaborazione a livello di singola Regione che, in coerenza con le finalità e le logiche del presente protocollo d'intesa, valorizzino le specificità locali.

In tale ottica primo obiettivo del programma di collaborazione è l'impostazione di un piano articolato ed organico di iniziative ed interventi, basato sulla sistematicità degli scambi tra le Regioni, l'ISPESL e l'INAIL, delle informazioni utili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, acquisite per i rispettivi ruoli e competenze, attraverso flussi atti ad incrementare il patrimonio conoscitivo per la realizzazione di un sistema informativo utile a concretizzare in tutto il paese adeguate iniziative di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, secondo le linee indicate in particolare nei seguenti articoli 2 e 3.

Art. 2

L'INAIL e l'ISPESL trasmettono alle Regioni e ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, per le rispettive finalità e compiti, i dati provenienti dai propri archivi anagrafici delle aziende/unità produttive, a seguito di elaborazione integrata congiunta, nell'ambito delle linee di sviluppo e potenziamento del rapporto di collaborazione, richiamato in premessa. L'INAIL inoltre, trasmette alle Regioni e ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL i dati relativi agli archivi degli eventi (infortuni e malattie professionali, tabellate e non) con indicazioni anagrafiche identificative sia dei lavoratori infortunati o tecnopatici che delle aziende in cui gli eventi stessi sono avvenuti, nonché i dati relativi agli addetti.

Le Regioni, l'ISPESL e l'INAIL elaboreranno congiuntamente le informazioni interpretative dei dati trasmessi, necessarie per un corretto utilizzo degli archivi. La trasmissione dei dati su base informatizzata avverrà con cadenza annuale, a partire dall'anno corrente, sulla base degli indirizzari dei Servizi e delle Strutture interessate, forniti dalle Regioni.

Le Regioni, l'ISPESL e l'INAIL si impegnano altresì a rendere maggiormente fruibili le informazioni attraverso la realizzazione di strumenti e supporti idonei alle fasi di gestione dati. Le Regioni, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione, forniscono a INAIL e ISPESL le informazioni utili in loro possesso, attivando per un'ottimizzazione progressiva delle informazioni a disposizione un flusso di ritorno in particolare per quelle relative ai dati contenuti negli archivi anagrafici delle aziende, al fine di aggiornare ed integrare la base di dati periodicamente trasmessa dai due Istituti. Le Regioni, l'ISPESL e l'INAIL progettano ed organizzano - a sostegno in particolare della fase di avvio dei "nuovi flussi" - iniziative di "aggiornamento ad hoc" finalizzate a facilitare la gestione e l'utilizzo dei dati, nell'ambito di un più ampio Progetto, destinato al personale, mirato a favorire la circolazione delle informazioni ed integrare maggiormente le conoscenze e le modalità operative.

Art.3

Le Regioni coordinano la gestione dei dati pervenuti, da parte delle Strutture preposte, promuovendone la fruizione e l'utilizzo - nel rispetto della normativa in materia di privacy - a fini di programmazione delle iniziative ed azioni a carattere prevenzionale nei luoghi di lavoro.

Art.4

Le Regioni provvedono alla pianificazione e programmazione delle iniziative di prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso l'elaborazione di mappe di rischio in collaborazione con l'ISPESL e l'INAIL e mediante l'integrazione dei propri sistemi informativi.

Art. 5

Le Regioni, l'ISPESL e l'INAIL si scambiano dati ed informazioni acquisiti nell'ambito dei propri ruoli, competenze e finalità relativamente alle conoscenze delle esposizioni ai rischi e delle patologie professionali e/o correlate al lavoro ed attivano flussi informativi per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali di tutela integrale dei lavoratori e di miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nella logica di un sistema informativo integrato.

Art. 6

Le Regioni, l'ISPESL e l'INAIL si impegnano a comunicare annualmente alle Istituzioni competenti le risultanze della collaborazione avviata e a renderle disponibili alle Parti Sociali, nonché a realizzare concordemente iniziative/campagne di informazione.

Art. 7

Ai fini della proposizione di proposte di sviluppo del Programma di collaborazione per le finalità e gli obiettivi enunciati, secondo una pianificazione annuale coerente con le logiche di programmazione, per la formulazione di progetti attuativi, da sottoporre agli organi competenti, nonché per il coordinamento delle azioni collegate per stati di avanzamento, monitoraggio ed elaborazione di relazioni periodiche, le Regioni, l'ISPESL e l'INAIL costituiscono un Gruppo di lavoro permanente congiunto, espressione delle Parti, coadiuvato da Gruppi di progetto con professionalità individuate per le esigenze che di volta in volta emergeranno per la elaborazione e realizzazione dei singoli progetti attuativi del suddetto Programma.

Art. 8

Il presente protocollo d'intesa ha la durata quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle Parti da comunicare almeno entro sei mesi dalla data di scadenza.

Le Regioni, l'ISPESL e l'INAIL potranno concordemente definire modifiche ed integrazioni al presente atto a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro normativo di riferimento.

Roma, 25 LUGLIO 2002

I.S.P.E.S.L.

**Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome**

I.N.A.I.L.

Il Direttore
dott. Antonio Moccaldi

Il Presidente
Enzo Ghigo

Il Commissario straordinario
avv.prof. Vincenzo Mungari